

COMUNE DI SARMATO

(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA MOBILE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2004

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Indice:

	CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Obiettivi e finalità
Art. 3	Definizioni
	CAPO II° - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI
Art. 4	Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile
Art. 5	Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi
Art. 6	Ubicazioni vietate
Art. 7	Parametri radioelettrici degli impianti: requisiti obbligatori e requisiti consigliati
Art. 8	Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti
Art. 9	Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi
Art. 10	Impianti mobili
	CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI
Art. 11	Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti
Art. 12	Riconfigurazioni di impianti esistenti
Art. 13	Risanamento e bonifica di impianti esistenti
Art. 14	Dismissione - cessazione di impianti
Art. 15	Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile
	CAPO IV° - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 16	Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile
Art. 17	Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Centro Storico
Art. 18	Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano - Territorio urbanizzato: espansioni recenti e nuove
Art. 19	Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano - principi generali
Art. 20	Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: zona agricola e zona agricola di interesse paesaggistico ambientale
Art. 21	Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: zona agricola normale
Art. 22	Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: interessamento di edifici e complessi di valore storico architettonico o monumentale in zona agricola
Art. 23	Valutazione di compatibilità urbanistica
	CAPO V° - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE
Art. 24	Provvedimenti autorizzatori relativi a nuovi impianti di telefonia mobile
Art. 25	Modalità a procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma
Art. 26	Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale
Art. 27	Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.
Art. 28	Procedure per impianti mobili di telefonia mobile
Art. 29	Procedure per interventi relativi a impianti esistenti
Art. 30	Comunicazioni
	CAPO VI° - REGIME SANZIONATORIO E NORME FINANZIARIE
Art. 31	Sanzioni
Art. 32	Spese istruttorie
	CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33	Piani di Risanamento
Art. 34	Effetti del mancato adempimento alle disposizioni concernenti la formazione del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile
Art. 35	Pendenze della Pianificazione 2003: ulteriori interventi singoli ammissibili ad autorizzazione
Art. 36	Presentazione del Programma per l'anno 2005
Art. 37	Progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
Art. 38	Modulistica e cartografie di riferimento
Art. 39	Norme di rinvio ad altri provvedimenti

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, c. 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 **“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”** disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Sarmato, degli impianti di telefonia mobile di cui al capo III° della Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30, modificata ed integrata con Legge regionale 25 novembre 2002 n. 30, **"Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"** e successive modifiche e integrazioni, in attuazione degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge regionale medesima e della Direttiva (Capo III) per l'applicazione della L.R. 30/2000, approvata con atto della Giunta Regionale 20 febbraio 2001 n. 197, nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal vigente ordinamento (artt. 3 e 7 del D.Lgs. 267/2000) e dallo Statuto comunale.

(Art. 8, comma 6 L. 36/2001: I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici)

Art. 2 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento intende corrispondere alla finalità di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia. Il Comune di Sarmato informa, pertanto, la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

a) minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai ricettori a tal riguardo sensibili di cui al successivo art. 3, c. 1 lett. i1), i2) e i3), fermi restando i valori limite di esposizione, considerati come valori di immissione, previsti dalla vigente legislazione di settore, e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato da emanarsi ai sensi dell'art. 4 c.1 lett.a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36;

b) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili, di cui al successivo art. 3, c. 1 lett. i4) e i5);

c) minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;

d) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;

e) trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il presente Regolamento stabilisce requisiti **obbligatori** e requisiti **raccomandati** per quanto riguarda le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la

localizzazione e la conformazione degli stessi in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio.

3. Ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio, nonché di una più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Sarmato esercita altresì le funzioni di cui all'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000 mod., ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:
 - la previsione di cartografie tematiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio urbanizzato attraverso individuazione di aree omogenee da definire in base al diverso grado di attitudine - dall'assoluta inidoneità alla più o meno condizionata vocazione - all'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 38, commi 3 ÷ 7;
 - l'offerta in disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere *fissi* o *mobili*.

b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Sarmato. Sono da privilegiare quelle aree già vincolate a servizio pubblico (area pozzo acquedotto, area impianto depurazione, area parcheggio cimiteriale ecc.) che già comunque sono vincolate al regime di inedificabilità.

c) Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

d) Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze entro il limite ammesso (comprese tra 450 e 38000 MHz), ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

e) **Risanamento e Bonifica di un impianto esistente**

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati, ovvero la delocalizzazione di impianti collocati in ubicazioni vietate ai sensi art. 9 L.R. 30, ovvero incompatibili ai sensi delle cartografie tematiche relative all'individuazione di zone omogenee di cui all'art. 38 c. 3, in presenza di una classificazione di incompatibilità ai sensi del c. 5 del medesimo art. 38;
- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;
- la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio.
- La minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti, - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili di cui alle successive lett. i1), i2) e i3) del presente articolo.

La fattispecie del **risanamento** corrisponde a quanto indicato all'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e al successivo art. 13 c.c. 1 e 2 del presente Regolamento, mentre l'ipotesi di **bonifica** è disciplinata dal medesimo art. 13, c.c. 3, 4, 5 e 6.

f) **Catasto degli impianti esistenti**

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli **impianti fissi** di telefonia mobile installati nel territorio comunale - e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 15, e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di un'esauritiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i Concessionari sono tenuti ad avvalersi dell'eventuale supporto cartografico informatizzato e della Scheda Informativa messi a disposizione dal Comune di Sarmato, d'intesa con l'ARPA.

g) **Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile**

Si intende per Programma Annuale:

g1) l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi **collegialmente** sottopongono all'Amministrazione Comunale.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente Regolamento. Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del dirigente del competente Ufficio comunale, deve essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 10 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma; il Comune può procedere immediatamente alla pubblicizzazione del Programma escludendo le istanze incomplete, ovvero concedere ai concessionari interessati ulteriori 10 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso il deposito del Programma deve intervenire, a cura del Comune, non oltre i 15 giorni dalla data di inoltro, anche in via telematica, delle richieste di integrazione della documentazione.

g2) in assenza della presentazione collegiale di un unitario programma armonizzato d'interventi da parte di tutti i Concessionari operanti nel territorio comunale, l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Concessionario, dopo la loro ricollocazione su un supporto cartografico unificato a cura del Comune, e la conseguente nuova codifica delle singole previsioni, sia relative ad installazioni in nuovi siti, che ad aree di ricerca, che deve intervenire non oltre 45 giorni dal termine per la presentazione del Programma, ovvero delle proposte sostitutive presentate dai diversi concessionari.

In fase di restituzione cartografica e di ricodifica delle proposte, il Comune accerta la rispondenza formale dell'annessa documentazione tecnico amministrativa alle prescrizioni del presente Regolamento, e inserisce nel Programma solo quelle conformi, ovvero richiede, anche in via telematica, le necessarie integrazioni documentali ai Concessionari interessati, nel rispetto del sopraindicato termine di 45 giorni.

In tale ipotesi il Programma Annuale si intende presentato alla data di esecutività della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale che prende atto dell'intervenuta unificazione delle proposte presentate dai singoli Concessionari e della rispondenza formale delle annesse documentazioni tecnico amministrative alle prescrizioni del presente Regolamento. Con l'esecutività del provvedimento, si dà luogo alla procedura di pubblicizzazione e deposito del Programma.

Sia nell'ipotesi di cui alla lett. g1) che in quella di cui alla lett. g2) i termini per la presentazione di osservazioni, eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso da parte della cittadinanza alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

h) Pianificazione annuale

Si tratta dell'Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8 c. 3 della L.R. 30/2000.

i) Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della LR 30, art. 9, sono da considerarsi ricettori sensibili:

- i1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza;
- i2) le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;
- i3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, **compresi gli asili nido.**

i4) gli edifici di valore storico - architettonico e monumentale;

i5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

j) Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. da i1) a i4) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a Case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. i5) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

k) Zone in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità – o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 30/2000 mod., si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 200, che può essere aumentato relativamente a specifici ricettori di cui alle lett. i4) e i5) su motivata proposta del competente settore Pianificazione Territoriale, per fattori di intrusione visiva.

CAPO II° - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

Art. 4 - Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

1. La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 26, può intervenire solo quando la relativa previsione sia stata operata in sede di Pianificazione Annuale di cui all'art. 3, c. 1 lett. h).
2. A corredo del Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c.1 lett. g1), ovvero delle richieste di inserimento nel Programma Annuale presentate dai singoli concessionari, ove la redazione del programma intervenga secondo le modalità di cui all'art. 3 c.1, lett. g2), deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (rapp. 1:10.000, oppure 1:25.000 + monografie rapp. 1:5000), e sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;
 - Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale;
3. Per il soddisfacimento di una medesima esigenza di servizio ottenuto in concessione possono essere proposte dai Concessionari fino a n. 3 Aree di ricerca tra loro alternative, aventi stesso codice ma contraddistinte da numero progressivo al pedice anche al fine di agevolare l'individuazione di eventuali siti pubblici in grado di rispondere alle esigenze.
4. In corrispondenza di ogni di area ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, ponte radio etc.), caratteristiche di massima, e, ove disponibile, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
 - potenza presunta dell'impianto;
 - intervallo di frequenze di trasmissione;
5. A partire dalla formazione del Programma relativo all'anno 2004 la base cartografica su cui presentare le proposte d'inserimento è rappresentata da quella del Catasto degli Impianti Esistenti, aggiornato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi

1. Le caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali degli impianti riguardano:
 - i parametri radioelettrici degli impianti e/o installazioni;
 - i caratteri tipologici e/o estetici degli impianti e delle installazioni;
 - la localizzazione sul territorio degli stessi.
2. Nell'ambito dei parametri radioelettrici, ai sensi del presente Regolamento sono previsti requisiti obbligatori e requisiti consigliati: il rispetto dei requisiti obbligatori è tassativo, mentre l'adeguamento ai requisiti consigliati comporta i benefici di cui al successivo art. 26 c.1, punto quarto;
3. I requisiti tipologico - estetici degli impianti devono rispondere ai principi di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) del presente Regolamento, alle prescrizioni di cui all'art. 8 c.c. 1 e 2, e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV°, fermi restando comunque i divieti di cui al successivo art. 6.

4. La localizzazione degli impianti sul territorio deve rispondere ai criteri di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) e c) e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV°, fermi restando inoltre i divieti di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Ubicazioni vietate

1. E' vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili di cui al precedente art. 3, c. 1 lett. i), e relative aree di pertinenza, potendo, per i ricettori di cui alle lett. i4) e i5), tale divieto essere esteso, in conformità a quanto previsto al successivo art. 8 c. 5, anche alle relative zone adiacenti, o loro parti, come definite all'art. 3 c. 1 lett. k).
2. Per edifici di valore storico monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del pertinente articolato del D. Lgs. 29/10/1999 n. 490, nonché gli edifici gravati dai vincoli conservativi di cui alle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente PRGC.
3. Fermi restando i criteri di cui al successivo Capo IV° del presente Regolamento, è inoltre vietata la previsione e la realizzazione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile nelle parti del territorio comunale assoggettate ai vincoli di cui agli articoli delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente PRG e successive modifiche e integrazioni riguardanti la valorizzazione e recupero corsi d'acqua e del paesaggio urbano, protezione delle bellezze naturali, riserve naturali, ville, giardini, parchi di notevole interesse (la cartografia del PRG perimetra ambiti di territorio in vicinanza di fiumi, torrenti corsi d'acqua, nonché fasce del territorio urbano entro cui sviluppare interventi volti alla riqualificazione e ricostruzione di un ambiente a dominante naturale, sia per accrescere la qualità ambientale, sia per consentire lo sviluppo di attività del tempo libero.

Art. 7 – Parametri radioelettrici degli impianti: requisiti obbligatori e requisiti consigliati

1. Costituiscono *requisiti obbligatori* le caratteristiche impiantistiche – riferite all'emissione, e/o all'installazione, e/o all'esercizio, - in grado di garantire:
 - a) per installazioni ovunque ubicate, salvo che per le ubicazioni di cui alla successiva lett. b) del presente comma, il rispetto dei limiti di esposizione intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero dei limiti di esposizione e degli eventuali ulteriori valori di riferimento da definirsi attraverso l'esercizio delle competenze riservate allo Stato ai sensi dell'art. 4, c. 1 lett. a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36;
 - b) per installazioni da situare all'interno della fascia in adiacenza - così come definita al precedente art. 3 c. 1 lett. k) - di ricettori sensibili di cui all'art. 4 c.1 lett. i1), i2) e i3), il rispetto di valori di campo elettrico al ricettore che diano luogo ad un incremento del valore di fondo - con ciò intendendosi il valore di campo elettrico misurato al ricettore in assenza della nuova sorgente, - non apprezzabile strumentalmente, in quanto contenuto entro le soglie della sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l'Organo di controllo (Sez. Provinciale dell'ARPA).
2. Costituiscono *requisiti consigliati* per tutte le installazioni, ivi comprese quelle ubicate esternamente alle fasce in prossimità di ricettori sensibili come sopra definite, le caratteristiche impiantistiche – riferite all'emissione, e/o all'installazione e/o all'esercizio in grado di garantire:

- a) In corrispondenza di edifici abitativi o nei quali si abbia l'abituale permanenza di persone per oltre quattro ore, il rispetto di valori di campo elettrico che non rendano attualmente obbligatorie le misure previste dall'Allegato B del DM 381/98 (3 V/m, tenuto conto degli impianti già esistenti generatori di campi elettromagnetici);
- b) In corrispondenza di ricettori sensibili, i valori di campo elettrico in grado di dare luogo ad un incremento del valore di fondo misurato al ricettore, in assenza della nuova sorgente, non apprezzabile strumentalmente, in quanto contenuto entro le soglie della sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l'Organo di controllo (Sez. Provinciale dell'ARPA).

Art. 8 – Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

1. Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti o consigliati, deve essere perseguito per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura; (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
2. **L'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento – amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su coperti non deteriorati da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Nei casi in cui verrà autorizzata l'installazione questa dovrà avvenire previa bonifica della copertura e tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto.**
3. Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto e, fatta eccezione per le antenne paraboliche dei ponti radio, e per gli apparati microcellulari o picocellulari, devono essere di tipo lamellare.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 c. 3, per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni, come ad esempio torri faro di impianti sportivi.
5. Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse di dispositivi salvavita a gabbia, dotando invece la struttura di più guide di sicurezza a cui agganciare la relativa cintura, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforma su elevatore, o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.
6. Con riferimento ai ricettori di cui all'art. 3, c. 1 lett. i 4) e i 5), oltre che sui ricettori, il divieto di installazione di nuovi impianti può essere esteso anche alla fascia territoriale in

prossimità del ricevitore, o a parti della stessa, quando su conforme e motivato parere del competente Settore Tecnico (in quanto ufficio di Pianificazione Territoriale), sia valutato come inaccettabile il grado di intrusione visiva provocato dall'installazione.

7. Il divieto di investimento della fascia in prossimità dei ricevitori di cui al precedente c. 5, non si applica, di norma, ad impianti microcellulari, fatta salva comunque la valutazione di merito sulle caratteristiche tipologico estetiche degli stessi.
8. In conformità a quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001, il divieto di installazione di cui all'art. 6 non riguarda gli eventuali impianti microcellulari o picocellulari da collocare sugli edifici di valore storico architettonico e monumentale di cui all'art. 3, c. 1 lett. i4) quando non si determini alcuna influenza sulla percezione visiva del manufatto edilizio, rientrando in tale ipotesi, in particolare, l'inserimento degli apparati all'interno di insegne di attività commerciali o terziarie autorizzate negli edifici in questione.

Art. 9 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi

1. Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, sia presentata singolarmente, nelle ipotesi di cui al successivo art. 26, sia nell'ambito del Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. g) deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile – area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l'installazione:

a) Caratteristiche del sito e dell'impianto

- Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alle Zone Elementari di PRG), con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
- Rapporto non tecnico di sintesi dell'intervento proposto, con i seguenti contenuti:
 - riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 - indicazione, lungo gli assi di irradiazione principali, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e in senso trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di 20 V/m e di 6 V/m nelle condizioni di esercizio **e di massima potenza** da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri

radioelettrici di competenza dell'ARPA e dell'AUSL, e per la valutazione dell'eventuale vincolo all'uso del territorio, di competenza del Comune;

- Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

- planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali, e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura.

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 200 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.).

In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

c) **Titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile**

- Il Concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero, deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità, sia per le finalità di cui al successivo art. 24 c. 3, sia per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto.
2. L'abilitazione all'intervento di cui alla precedente lett. c) si intende comunque ed in tutti i casi ottenuta fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.

Art. 10 – Impianti mobili

1. Per le particolari esigenze di breve durata di cui al successivo comma 2 è ammissibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, l'installazione di impianti mobili, con ciò intendendosi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibili. **Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.**
2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:
 - a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
 - per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
 - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE** per un impianto fisso *già identificato*, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.
 - per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune, o in attuazione dell'art. 10 della LR 30/2000 mod.
4. Le procedure per la **COMUNICAZIONE** o la richiesta di **AUTORIZZAZIONE** relativa all'installazione di impianti mobili sono esposte al successivo art. 28.
5. E' comunque **inammissibile** la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate di cui all'art. 6 nonché nelle zone in prossimità di ricettori sensibili di cui alle lett. i1), i2) e i3) di cui al precedente art. 3 c. 1, salvo che a carico dei ricettori in questione non risultino soddisfatti i valori di immissione che darebbero luogo all'ammissibilità, nella medesima ubicazione, di un'installazione fissa di identiche caratteristiche.
6. La documentazione da allegare per l'acquisizione degli assensi e pareri finalizzati all'installazione di un impianto mobile è la seguente (art. 12 Direttiva Regionale n. 197/2001 e art. 28 Reg.):
 - a) da presentare al Comune:
 - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL espresso con le procedure di cui al punto 6.2 della Direttiva Regionale n. 197/2001;
- b) da presentare all'ARPA e all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla **COMUNICAZIONE** al Comune:
- b1) Caratteristiche del sito
- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
 - Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
 - Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
- b2) Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 11 – Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli **impianti esistenti** oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:
 - a) la riconfigurazione;
 - b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
 - c) la dismissione o cessazione.
2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa **AUTORIZZAZIONE** sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzatorio espresso, sono inoltre oggetto di **COMUNICAZIONE**, secondo le modalità di cui ai successivo art. 30, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 11 della L.R. 30/2000 mod., all'art. 11 della Direttiva regionale 197/2001 e all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 12 – Riconfigurazioni di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso), sono oggetto di **COMUNICAZIONE** al Comune, all'ARPA e all'AUSL accompagnata da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata, dovendosi negli altri casi comunque conseguire **AUTORIZZAZIONE** espressa secondo le procedure di cui al successivo art. 24, allegando la documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 9 per quanto in variante rispetto agli elaborati già approvati, o a quanto, in ogni caso, non a suo tempo posto agli atti dell'Amministrazione comunale.
2. Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 3 c. 1, lett. i4) e i5), così come definite alla lett. i) del medesimo art. 3 c. 1, possono intervenire solo a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'inserimento urbanistico e ad una evidente diminuzione dell'impatto visivo.
3. Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 3 c. 1 lett. i1), i2) e i3), così come definite alla lett. i) del medesimo art. 3 c. 1, sono ammissibili solo a condizione che diano luogo al rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 c. 1, lett. b), potendosi riservare il Comune, quando ne sia documentata l'assoluta necessità per la qualità del servizio, di consentire soluzioni che pur dando luogo a variazioni di campo elettrico strumentalmente apprezzabili, rispettino comunque il criterio della minimizzazione dell'esposizione, dando cioè luogo a valori il più vicino possibile al valore di fondo preesistente; ciò ferma restando comunque la facoltà del Comune, di cui al successivo art. 13 c. 3.
4. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30/2000 mod. o per gli impianti

che il Comune abbia inserito nell'elenco di quelli da bonificare, per motivi di impatto visivo e o di incompatibilità urbanistica, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento e/o bonifica.

5. Fermo restando che gli interventi di riconfigurazione non rientrano tra quelli da prevedere nel Programma di cui all'art. 3 c. 1 lett. g), in caso interventi comportanti variazioni dei valori riguardanti i parametri radioelettrici ne è vietata la richiesta e la realizzazione nel corso del procedimento di istruttoria ed **AUTORIZZAZIONE** del Programma medesimo, intendendosi aperto tale periodo con la data di presentazione del Programma di cui all'art. 3 c. 1 lett. g1), o delle proposte di inserimento nel Programma di cui all'art. 3 c. 1 lett. g2).

Art. 13 – Risanamento e bonifica di impianti esistenti

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei requisiti obbligatori relativi ai parametri radioelettrici, di cui all'art. 7 c. 1 lett. a), nonché l'ottemperanza al divieto di ubicazione su ricettori sensibili, come definiti all'art. 3, c. 1 lett. i) del presente Regolamento, e all'art. 9, c. 1 della LR 30/2000 mod.
2. Gli interventi di risanamento hanno luogo anche mediante delocalizzazione, risultando la delocalizzazione obbligatoria per le ubicazioni in zone vietate ai sensi dell'art. 9 c. 1 della L.R. 30/2000 mod. Il Programma relativo agli interventi di risanamento mediante delocalizzazione deve essere presentato unitamente al primo Programma annuale degli impianti fissi proposto in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000 mod.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Comune ha facoltà di approvare periodicamente un elenco di installazioni e impianti da bonificare per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o extraurbano, ovvero da rendere conformi alle prescrizioni del presente regolamento in quanto ubicati nelle fasce di adiacenza a ricettori sensibili, di cui all'art. 3, c.1 lett. i1), i2) e i3), o perché costituenti non appropriato vincolo allo sviluppo urbanistico del territorio, **o perché insistenti sulle aree omogenee individuate attraverso le cartografie tematiche di cui al successivo art. 38 c. 3, in cui risulti incompatibile la localizzazione di impianti fissi ai sensi della classificazione di cui al medesimo art. 38 c. 5,** nonché in quanto riconducibili alla fattispecie di cui al successivo art. 15, c. 1, lett. a) .
4. Ferma restando la possibilità di bonifica caso per caso sulla base di progetti presentati anche al di fuori dei programmi di cui all'art. 3 c. 1 lett. g), in conformità a quanto previsto dall'art. 26 c. 1 punto primo, i tempi, le modalità e le priorità di intervento sono oggetto di un Programma di bonifica da definirsi mediante convenzioni tra il Comune e i Concessionari interessati entro sei mesi dalla notifica degli elenchi di rispettivo interesse a ciascun concessionario.
5. Gli interventi di bonifica hanno luogo mediante riconfigurazione o mediante delocalizzazione.
6. La mancata approvazione della convenzione concernente l'attuazione del programma di bonifica e/o la mancata esecuzione dei singoli interventi di bonifica relativi agli impianti da bonificare comportano l'automatica decadenza dell'**AUTORIZZAZIONE** di cui al successivo art. 24, ovvero del provvedimento autorizzatorio legittimamente conseguito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, all'atto del primo scadere del termine del contratto in base al quale il Concessionario dispone dell'immobile o della struttura su cui è installato l'impianto da bonificare.

Art. 14 – Dismissione – cessazione di impianti

1. L'intendimento di dismettere impianti fissi per la telefonia mobile deve essere oggetto di **COMUNICAZIONE** al Comune da parte del Concessionario, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dell'intervento: con la **COMUNICAZIONE** il Concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intenda altresì procedere alla riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.
2. Entro 45 giorni dalla **COMUNICAZIONE** il Comune si pronuncia su tali termini e modalità, approvando quanto proposto, anche mediante silenzio-assenso, oppure disponendo mediante ordinanza gli adempimenti e interventi integrativi.

Art. 15 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 30/2000 mod. ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, su supporto cartaceo (anche su supporto informatizzato qualora fornito o indicato dal Comune), degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:
 - a) degli impianti installati ma mai autorizzati;
 - b) degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;
 - c) degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.
2. Per le installazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere fornita, in fase di primo impianto del Catasto, la documentazione tecnica completa di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Per le installazioni già autorizzate di cui alle lett. b) e c) devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché copia del contratto, ovvero, le informazioni sul titolo di disponibilità dell'immobile e sulla durata del contratto di cui all'art. 9 c. 1, lett. c), e deve essere altresì allegata una monografia su base catastale rapp. 1: 1000 o 1:2000 – ovvero, ove disponibile, su base estratta dalla cartografia delle Zone elementari di PRG – contenente le altezze degli edifici e le destinazioni d'uso nel raggio di 200 metri dall'installazione. Ove la documentazione per il primo impianto del Catasto sia stata fornita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'integrazione degli atti a quanto previsto dall'art. 9 dovrà intervenire, comunque, non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per gli impianti e le installazioni di cui al c. 1 lett. a) il Concessionario indica quelle che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, e provvede ad includerli nel relativo Piano da presentare al Comune, ovvero specifica l'avvenuta inclusione in tale Piano, ove già presentato.
4. Per gli eventuali impianti di cui al precedente c. 1 lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al c. 2, viene valutata dall'ARPA e dall'AUSL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente: in caso di non conformità, e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell'elenco degli impianti da bonificare di cui all'art. 13 c. 3, da approvarsi da parte del Comune.

5. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui al successivo art. 30, concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova **AUTORIZZAZIONE**, nonché l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

CAPO IV° - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 16 - Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. I criteri e le modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio visuale tengono conto, in particolare, delle specificità dei seguenti contesti, fermo restando che i principi generali di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c), nonché le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 8, valgono per tutte le parti del territorio comunale:
 - a) Territorio urbanizzato:
 - a.1 Centro storico;
 - a.2 Espansioni recenti e nuove;
 - a.3 Edilizia di valore storico-architettonico e monumentale, ovunque ubicata;
 - b) Territorio extra urbano
 - b.1 Zone Agricole di rispetto ambientale
 - b.2 Zona Agricola normale
 - b.3 Edilizia di valore storico architettonico o monumentale in zona agricola
 - b.4 Ambiti assoggettati a vincoli paesaggistico ambientali identificati dal PRG e dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall'inquinamento visivo le caratteristiche di tutti di gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione; ciò con particolare riferimento agli impianti da realizzare nelle ubicazioni di cui agli artt. 17, 20, 22, nonché nelle zone ed aree specificamente individuate ai sensi dell'art. 19, c. 1 punto secondo.
3. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli all'uso del territorio derivanti dall'esercizio degli apparati per la telefonia mobile, tenendo conto in particolare:
 - delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio;
 - del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
 - delle altezze massime consentite in relazione all'ubicazione delle emissioni e alla conformazione dello spazio in cui i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico risultino superiori alle soglie di esposizione consentite;
 - delle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

Art. 17 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Centro Storico

1. Gli ambiti territoriali individuati come zone omogenee A, comprendenti il *centro storico* del capoluogo e i nuclei antichi dei centri frazionali, identificati dal PRG, costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche, ciò comportando, fatto salvo quanto specificato al

successivo c. 2, l'esclusione della realizzazione di nuove stazioni radio base in tali contesti, e l'assoggettamento a bonifica, ai sensi del precedente art. 13, delle installazioni dichiarate incompatibili.

2. Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura dell'area centrale, attraverso strumenti concertativi tra Comune e Concessionari può essere definito un Programma Speciale, da approvare con le modalità e procedure del Programma Annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. g), ovvero da inserire integralmente o per stralci in uno o più programmi annuali, comportante le seguenti categorie di interventi:
 - riabilitazione delle installazioni esistenti su edifici comunque non assoggettati a vincoli architettonici con eventuale potenziamento finalizzato al co-siting coi concessionari attualmente esclusi, purchè l'operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell'impatto visivo rispetto allo situazione quo ante e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel quale sono inserite, **ferma restando, comunque, l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo;**
 - realizzazione di nuove installazioni interessando *esclusivamente* edifici derivanti da demolizione - ricostruzione o integrale ristrutturazione intervenute in epoca postbellica, purchè ad impatto visivo non apprezzabile, con ciò intendendosi l'assenza di percezione visiva dal piano stradale e dalle finestre degli edifici contermini, anche in questo caso dovendosi privilegiare il co-siting o in ogni caso il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio, **ferma restando, comunque, l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo;**
 - sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, (es.: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengano inserite.
3. Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne e relativo supporto su coperture e terrazzi del Centro Storico.

Art. 18 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano – Territorio urbanizzato: espansioni recenti e nuove

1. Per gli impianti da realizzarsi nelle zone d'espansione recente e nuove, fermi restando i principi generali di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c), **le prescrizioni e i divieti esposti all'art. 8, e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche e alle prescrizioni di cui all'art. 38 c. 3 e segg.,** cui dovranno comunque uniformarsi **sia la localizzazione dei siti puntuali, che la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca,** dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
 - **Zone per la viabilità e relative fasce d'ambientazione ex art. A23 L.R. 20/2000 mod., grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;**
 - installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, **la ricreazione,** il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
 - alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione;

2. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, anche in questo caso da progettare come complementi d'arredo, **e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniiori in cui non si preveda una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;**
3. Possono essere altresì ammesse installazioni su coperture di edifici privati o pubblici, a destinazione preferibilmente direzionale e terziaria;
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 dovranno in ogni caso essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti e cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

Art. 19 – Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano – principi generali

1. **Nel rispetto delle cartografie tematiche e delle prescrizioni di cui al successivo art. 38 c. 3 e segg., e dei divieti di cui all'art. 6,** l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio extraurbano, **nel perseguire, comunque l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione,** deve rispondere ai seguenti criteri generali:
 - Privilegio di localizzazioni **su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità** in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.), e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio;
 - Mancato interessamento di tratti costituenti cannocchiali prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici della tradizione agraria (piantate, prati stabili, ecc.), riservandosi il Comune la facoltà di individuare cartograficamente, anche successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ambiti e fasce del territorio extraurbano in cui risulti vietata la previsione di nuovi impianti, ovvero in cui sia comunque vincolante l'assoggettamento alle prescrizioni di cui all'art. 16. c. 2;
 - Incentivazione della presenza di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari su una medesima installazione fissa, in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e compatibilmente con il rispetto dei requisiti obbligatori e/o consigliati.

Art. 20 – Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: zona agricola e zona agricola di interesse paesaggistico ambientale

1. L'inserimento di nuovi impianti fissi, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 19, deve essere circoscritto, di norma, a corridoi infrastrutturali costituenti soluzione di continuità nel contesto tutelato, alle aree – ivi comprese le immediate adiacenze, - classificate in zona agricola e alle adiacenze di altre installazioni a carattere produttivo o tecnologico ammesse o comunque esistenti in zona agricola.
2. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrare.

Art. 21 – Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: zona agricola normale

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 19, la previsione di nuovi impianti fissi nelle zone agricole normali deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, di zone produttive, di centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cantine ed altre attività produttive, di corridoi infrastrutturali – con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale – costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario.
2. Le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con le attività produttive di cui sopra devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio.

Art. 22 – Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: interessamento di edifici e complessi di valore storico architettonico o monumentale in zona agricola

1. Fermi restando i divieti relativi alla realizzazione di impianti fissi di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nella formulazione delle previsioni di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, si dovrà tenere conto della maggiore estensione dell'intorno di salvaguardia rispetto alle zone urbane, derivante dalla maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.
2. In particolare i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali d'accesso, aree verdi di pertinenza, etc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi.

Art. 23 – Valutazione di compatibilità urbanistica

1. Gli elementi per la verifica di compatibilità urbanistica, **cui concorrono le cartografie tematiche e le prescrizioni di cui all'art. 38 comma 3 e segg.**, vengono considerati sia in sede di valutazione relativa alle aree di ricerca di cui all'art. 3 c. 1 lett. c), sia in sede di istruttoria relativa a nuovi siti, così come definiti all'art. 3 c. 1 lett. b).
2. Nell'istruttoria relativa alle aree di ricerca la valutazione di compatibilità urbanistica tende ad attestare l'idoneità o per contro ad evidenziare l'inidoneità dell'area o di sue parti alla localizzazione di siti puntuali all'interno dell'area stessa, specificando altresì eventuali vincoli o condizioni cui possano essere assoggettate le installazioni, ovvero indicando contesti da ritenersi favorevoli, fino all'eventuale definizione di un sito puntuale pubblico da proporre in risposta all'esigenza posta a base dell'intervenuta individuazione dell'area di ricerca.
3. L'espressione di compatibilità urbanistica sui siti di cui all'art. 3 c.1 lett. b) deve essere operata in relazione alle disposizioni del PRG vigente, ma, salvo che nelle zone ad assetto urbanistico consolidato, possono essere posti limiti, prescrizioni e condizioni alle autorizzazioni di cui al successivo Capo V° per tenere conto delle potenzialità e/o vocazioni di trasformazione dell'uso di determinate parti del territorio e delle conformi modificazioni delle previsioni urbanistiche.
4. Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica, sulla base delle informazioni dedotte dall'elaborato di cui all'art. 9 lett. a) punto VI° (Rapporto non tecnico) deve essere comunque accertato se e in quali termini - l'inviluppo delle superfici che delimitano l'ambito spaziale in cui in base ai calcoli possano aversi situazioni di superamento dei valori

di campo elettrico di 6 V/m inibisca l'utilizzo delle aree finitime secondo le destinazioni e le altezze massime ammesse dal PRG.

5. Tale verifica deve essere di regola attuata preliminarmente dal Settore titolare del coordinamento dell'attività istruttoria; ove si accerti l'effettiva sussistenza di vincoli all'uso del territorio nei termini di cui al precedente comma 4, viene acquisito nel parere di merito del Settore Tecnico (competenza Pianificazione Territoriale) anche per le fattispecie che non ne comporterebbero il concorso agli adempimenti istruttori.

CAPO V° - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Art. 24 – Provvedimenti autorizzatori relativi a nuovi impianti di telefonia mobile

1. Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere singolarmente autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000 mod.
2. Tale **AUTORIZZAZIONE**, concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile può intervenire:
 - a) di norma, nell'ambito del procedimento relativo all'**AUTORIZZAZIONE** del Programma annuale di cui all'art. 3 c.1 lett. g) del presente Regolamento, con le modalità di cui all'art. 25;
 - b) per particolari fattispecie, anche indipendentemente dal procedimento relativo al Programma annuale, nei termini e nei limiti indicati al successivo art. 26.
3. L'**AUTORIZZAZIONE** di ogni impianto fisso ha una durata di validità coincidente con il periodo di durata riportato nel contratto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o struttura su cui sono poste in opera le installazioni; la mancata **COMUNICAZIONE** al Comune dell'intenzione di dismettere l'impianto entro sei mesi dalla scadenza del contratto, sarà ritenuta quale tacita richiesta di rinnovo dell'**AUTORIZZAZIONE**; entro il medesimo termine di sei mesi dalla scadenza, la richiesta di rinnovo dell'**AUTORIZZAZIONE** può essere rivolta al Comune anche in forma espressa.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, c. 6, sulla richiesta di rinnovo, tacita od espressa, il Comune si esprime motivatamente nei successivi 90 giorni, ridotti a 60 nel caso di richiesta espressa; al rinnovo dell'**AUTORIZZAZIONE** si dà luogo fatti salvi comunque i diritti di terzi.
5. Salvo che nel caso di cui all'art. 13, c. 6, **ma fermo restando comunque quanto stabilito al successivo c. 6 del presente articolo**, l'eventuale Il mancato pronunciamento del Comune con provvedimento espresso sottende l'ipotesi di silenzio-assenso, dovendo la mancata reiterazione dell'**AUTORIZZAZIONE** essere motivata da documentabile sopraggiunta incompatibilità urbanistica, ovvero, sentite l'ARPA e l'AUSL, da sopraggiunto contrasto col criterio di minimizzazione degli impatti di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) per sopravvenute nuove condizioni di esposizione o significativo incremento dei valori di fondo, o per il sopraggiunto interessamento di aree in prossimità di nuovi ricettori sensibili, con apprezzabili immissioni a carico di questi ultimi.
6. **Nel caso in cui l'impianto risulti in zona omogenea dichiarata incompatibile all'insediamento di nuovi impianti fissi attraverso la classificazione operata con le cartografie tematiche di cui al successivo art. 38 c. 3, il Comune, con preavviso di 1 anno rispetto alla data di scadenza del contratto in base al quale il gestore utilizza un determinato immobile, (esclusi comunque eventuali rinnovi della originaria durata), o nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del gestore, revoca l'AUTORIZZAZIONE, rimanendo tenuto in questi casi a garantire la funzionalità del servizio di telefonia indicando siti alternativi in cui l'installazione possa essere rilocalizzata.**
7. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica il Comune con provvedimento motivato può revocare l'**AUTORIZZAZIONE** rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al c. 3; il Comune è per altro tenuto, in tale ipotesi, a garantire la

funzionalità del servizio di telefonia indicando siti alternativi in cui l'installazione possa essere rilocalizzata. Attenzione procedura di informazione art. 8 comma 3 L.R.

8. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'automatica decadenza dell'**AUTORIZZAZIONE** di cui all'art. 8 della LR 30/2000 mod.
9. Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo vengono acquisiti a cura dello Sportello Unico delle Attività produttive i pareri e gli assensi degli Uffici e organi competenti, secondo quanto specificato al successivo art. 25, nonché i provvedimenti autorizzatori di natura edilizia direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 27.

Art. 25 – Modalità a procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

1. Il Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. g1), o le proposte relative al Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. g2), vengono presentati, di norma, entro il **30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico delle Attività Produttive**, con la documentazione prevista dagli artt. 4 e 9 del presente Regolamento, unitamente alla domanda di **AUTORIZZAZIONE** (approvazione) del Programma e/o degli impianti previsti dalle proposte medesimo.
2. Dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente dai concessionari, ovvero dopo l'armonizzazione, a cura del Comune, delle proposte singolarmente presentate dai medesimi, secondo le modalità ed i tempi indicati al precedente art. 3 c. 1 lett. g1) e g2), la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito sono oggetto di deposito presso la Segreteria del Comune per un periodo di 45 giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale.
3. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma e/o delle previste localizzazioni puntuali, **dandosi atto che detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione di che trattasi a tutti coloro che ne abbiano interesse.**
4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive inoltra la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPA e all'AUSL per la definizione dei pareri tecnico e sanitario di rispettiva competenza, acquisisce il parere di competenza del Settore Tecnico, per quanto "settore Ambiente" e "settore Pianificazione Territoriale", e provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzatori di natura edilizia, di cui al successivo art. 27.
5. Il Settore Tecnico, in particolare, si esprime in quanto "settore di Pianificazione Territoriale" sulla compatibilità urbanistica per le localizzazioni proposte in zone di PRG non ancora attuate, e sulla compatibilità col paesaggio urbano e/o extraurbano, per le localizzazioni corrispondenti alle fattispecie di cui agli artt. 17, 20 e 22 del presente

Regolamento, mentre agli ulteriori adempimenti istruttori e alla formulazione del parere conclusivo su ciascuna istanza relativa a siti puntuali provvede in quanto settore per l'Ambiente; spettano al Settore Tecnico (ambiente – pianificazione territoriale) anche l'istruttoria e la valutazione delle proposte relative alle Aree di ricerca.

6. **Il Comune effettua altresì, ai sensi dell'art. 8 L.R. 30/2000 mod. le valutazioni previste da tale provvedimento, esaustive delle prescrizioni di cui al c. 2 dell'art. 2 bis della L. 1 luglio 1997 n. 189, e, in particolare, la valutazione integrata riguardante il complesso dei piani annuali presentati, individuando gli impianti urbanisticamente incompatibili dal punto di vista paesaggistico, storico culturale e ambientale.**
7. All'effettuazione della valutazione integrata di cui al c. 6, e alla formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate, sovrintende il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in quanto competente delle funzioni di programmazione - pianificazione e gestione del territorio, che promuove le iniziative di coordinamento di cui all'art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000 mod., e formula di conseguenza la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Programma.
8. Il Programma è approvato con atto della **Giunta Comunale**, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate, e delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000 mod.; a detta approvazione fanno seguito i provvedimenti conclusivi sulle nuove installazioni concernenti i siti puntualmente individuati, di cui al successivo comma 10.
9. Con l'approvazione dell'atto deliberativo, il Programma, emendato in conformità a quanto previsto ai sensi del precedente comma 8, assume il valore di Piano Annuale, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. h).
10. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive rilascia le autorizzazioni relative ai nuovi impianti previsti dal Programma ad intervenuta esecutività del provvedimento relativo all'approvazione del Programma annuale.
11. Con le **autorizzazioni** di cui al c. 8 sono rilasciati, quando dovuti, anche gli eventuali **provvedimenti autorizzatori** di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile, di cui al successivo art. 27.

Art. 26 - Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale

1. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente localizzati in sede di programma Annuale ed approvati in sede di pianificazione annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. h), - ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo Capo VII° - l'**AUTORIZZAZIONE** di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le fattispecie di seguito elencate, e alle condizioni contestualmente riportate:
 - nuove installazioni conseguenti a interventi di risanamento o bonifica da attuare mediante delocalizzazione;
 - nuove installazioni attuative di ipotesi allocative di massima formulate attraverso la previsione di aree di ricerca nel programma annuale dell'anno corrente o dell'anno precedente a quello del proposto intervento, nel rispetto delle indicazioni espresse in sede istruttoria;
 - nuove installazioni ubicate in attuazione di prescrizioni / indicazioni formalizzate attraverso l'istruttoria sulle aree di ricerca e/o sulle installazioni puntuali, in quanto

derivanti dall'azione di coordinamento e minimizzazione degli impatti, di cui all'art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000 relativamente all'istruttoria esperita sul programma dell'anno corrente o su quello dell'anno precedente.

- nuove installazioni in numero massimo di 3 per anno e per ogni Concessionario se rispondenti ai requisiti consigliati di cui all'art. 7 c. 2 e di una per Concessionario se rispondenti ai soli requisiti obbligatori di cui all'art. 7 c. 1, potendosi sostituire l'installazione rispondente ai soli requisiti obbligatori con due impianti conformi ai requisiti consigliati.
2. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al c. 1, corredate della documentazione tecnica prevista dall'art. 9), vengono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive che accertata la completezza formale della documentazione ne cura il deposito, dandone contestualmente avviso alla cittadinanza, ed acquisisce i pareri degli Organi e uffici, nonchè gli eventuali provvedimenti autorizzatori edilizi di cui all'art. 27, in analogia e secondo le procedure di cui al precedente art. 25.
 3. Il dispositivo dell'**AUTORIZZAZIONE**, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate, e, citare l'eventuale connessione a Piani di risanamento o bonifica, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Programma annuale.
 4. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative, e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito e avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente, per un periodo non eccedente le quattro settimane.
 5. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito, e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Programma medesimo.

Art. 27 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.

1. Per l'installazione di antenne e apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilive di edifici esistenti o in area pubblica, (shelters), l'**AUTORIZZAZIONE** di cui all'art. 8 della L.R. 30/2000 – ovvero di cui al precedente art. 24 – tiene luogo dell'autorizzazione amministrativa di cui al vigente Regolamento Edilizio, la cui durata di validità, per gli impianti di cui al presente comma, è estesa alla durata dell'**AUTORIZZAZIONE** di cui al sopra citato art. 24 del presente Regolamento.
2. Disposizione analoga a quella di cui al comma precedente vale per gli apparati a microcelle.
3. Le altre opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Art. 28 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

1. Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile, ove da attuare in relazione a specifiche iniziative o manifestazioni comportanti un temporaneo incremento delle domanda di servizio, il Concessionario, fermi restando i divieti di cui all'art. 10 c. 4, dà **COMUNICAZIONE** del proprio proposito al Settore Ambiente, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla **COMUNICAZIONE**:
 - la documentazione e le informazioni di cui all'art. 10, c. 4 lett. a)
 - i pareri favorevoli di ARPA e USL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti, sulla base della documentazione tecnica di cui all'art. 10 c. 4 lett. b1) e b2).
2. L'impianto mobile che sia stato installato previa **COMUNICAZIONE** può restare in opera per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle iniziative o manifestazioni che ne abbiano motivato la realizzazione, e comunque per un arco temporale non eccedente i quattro mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio, senza possibilità di proroghe o deroghe.
3. Se l'installazione di un impianto mobile di telefonia mobile è correlata alle motivazioni di cui all'art. 10 c. 2 punti terzo (attesa autoriz. per impianto fisso già identificato) e quarto (per garantire il servizio in seguito a dismissione di impianto da delocalizzare), in luogo della **COMUNICAZIONE**, fermi restando i divieti di cui all'art. 10 c. 4, **può richiedersi** da parte del concessionario **AUTORIZZAZIONE** per l'installazione temporanea di un impianto mobile di telefonia mobile.
4. La domanda deve essere inoltrata, nell'ipotesi di cui al comma 3, allo Sportello Unico delle Attività Produttive, accompagnata dalle informazioni e dalla documentazione tecnica di cui all'art. 10, c. 4 lett. a) e b), provvedendosi in tal caso a cura dello Sportello Unico all'acquisizione dei prescritti pareri dell'ARPA e dell'AUSL.; ovvero, ove i parametri radioelettrici siano tali da rendere l'impianto conforme ai requisiti consigliati di cui all'art. 7, è data facoltà di ricorrere al procedimento mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 6 del DPR 447/98, così come modificato dal DPR 440/2000, con riferimento alle vigenti norme di tutela sanitaria e ambientale e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, allegando comunque la documentazione tecnica di cui all'art. 10 c. 4 lett. a) e b).
5. L'**AUTORIZZAZIONE** temporanea di cui al c. 3 ha la durata di validità richiesta dal concessionario, comunque non eccedente i sei mesi, ferma restandone la possibilità di rinnovo solo in caso che non si siano maturate – senza responsabilità diretta o indiretta del concessionario – le condizioni per il rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE** dell'impianto fisso sostitutivo di quello mobile oggetto dell'**AUTORIZZAZIONE** temporanea.
6. L'**AUTORIZZAZIONE** temporanea così rilasciata tiene in ogni caso luogo dell'autorizzazione amministrativa di cui al Regolamento Edilizio.
7. Sia nell'ipotesi di **COMUNICAZIONE** ai sensi del c. 1, che di **AUTORIZZAZIONE** temporanea ai sensi del c. 3 del presente articolo, nel termine di 30 giorni dalla **COMUNICAZIONE**, ovvero di 15 giorni dall'acquisizione agli atti dei pareri di ARPA e USL, in caso di domanda finalizzata al rilascio di **AUTORIZZAZIONE** temporanea, il Comune può comunicare l'inidoneità della collocazione proposta, contestualmente indicando una collocazione alternativa.

8. Prima dell'inizio delle attività connesse all'installazione dell'impianto, nell'ipotesi di **COMUNICAZIONE** ai sensi del c. 1, e all'atto del ritiro del provvedimento autorizzatorio, nell'ipotesi di **AUTORIZZAZIONE** temporanea ai sensi del c. 3, deve essere depositata dal concessionario idonea garanzia fidejussoria, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.
9. La fidejussione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - prevedere una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rimozione dell'installazione prevista sull'**AUTORIZZAZIONE**, con copertura fino a sei mesi di ritardo.
 - prevedere clausole che riservino al Comune la comunicazione al soggetto prestatore della garanzia dell'intervenuto perfezionamento delle condizioni per lo svincolo della fidejussione;
 - prevedere clausole che, in caso di mancato ricevimento da parte del soggetto garante, - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo coperto dalla garanzia, - dell'autorizzazione del Comune allo svincolo della fidejussione, ne comportino l'automatico incameramento nelle casse comunali.
10. In caso di installazione dell'impianto mobile oggetto di **COMUNICAZIONE** o di istanza di **AUTORIZZAZIONE** temporanea in assenza della prestazione della garanzia fidejussoria, configura la fattispecie di installazione non autorizzata di sorgente di radiazioni non ionizzanti.
11. Alla medesima ipotesi di esercizio non autorizzato di sorgente di radiazioni non ionizzanti è ricondotta la fattispecie di mancata cessazione delle emissioni allo spirare del periodo di esercizio consentito ai sensi del presente articolo.
12. **Nel caso che intervenga una decisione negativa da parte del Comune sull'impianto fisso destinato a sostituire quello mobile per il quale sia stata effettuata COMUNICAZIONE o sia stata ottenuta AUTORIZZAZIONE temporanea ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, l'impianto mobile deve essere immediatamente disattivato e dismesso ancora prima della naturale scadenza del periodo di esercizio comunicato o anche formalmente autorizzato.**

Art. 29 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

1. Gli interventi di riconfigurazione a seconda che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori con permanenza di persone oltre le quattro ore, né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, nei termini specificati all'art. 12 c. 1, ovvero non soddisfino a detti requisiti, sono assoggettati, rispettivamente, a **COMUNICAZIONE** con asseverazione di tale rispetto, ovvero ad **AUTORIZZAZIONE**.
2. In entrambi i casi dovrà essere comunque prodotta la documentazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. In caso di assoggettamento ad **AUTORIZZAZIONE** devono essere seguite le procedure e modalità di cui all'art. 26.
4. Quando la riconfigurazione comporti il rispetto dei requisiti consigliati, ovvero dia luogo al rientro negli stessi, è consentito comunque accedere alla procedura della **COMUNICAZIONE** asseverata.

5. Attraverso l'ARPA il Comune procede a verifiche a campione sulle documentazioni allegare alle comunicazioni con asseverazione.

Art. 30 – Comunicazioni

1. I concessionari sono tenuti a **comunicare**, nel termine massimo di 30 giorni dall'esecuzione, l'intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) ultimazione delle opere relative installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento o bonifica;
 - b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
 - c) esecuzione di interventi di riconfigurazione, di risanamento o bonifica con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
2. Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un'unica **COMUNICAZIONE**, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.
3. I termini di **COMUNICAZIONE** sono abbreviati quando si tratti di interventi eseguiti nel mese antecedente alla presentazione del Programma annuale di cui all'art. 3, c. 1 lett. g): in tale ipotesi le comunicazioni devono essere comunque effettuate non oltre la data di presentazione del Programma, o delle proposte per la formazione del Programma.

CAPO VI° - REGIME SANZIONATORIO E NORME FINANZIARIE

Art. 31 - Vigilanza e sanzioni

La legge 36/2001, artt. 14 e 15, la L.R. 30/2000 mod., artt. 16 e 17, e la Direttiva Regionale n. 197/2001 per l'applicazione della Legge Regionale citata definiscono l'attività di vigilanza e controllo, nonché l'irrogazione delle sanzioni, amministrative e pecuniarie e le relative competenze in capo agli Enti interessati.

In attuazione alle disposizioni richiamate e compatibilmente con la normativa in vigore, il Comune nella graduazione delle sanzioni, per la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, terrà conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 32 – Spese istruttorie

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 c. 9 della L.R. 30/2000 mod. e dagli artt. 8.2 e 12.1 della direttiva di cui alla Deliberazione G.R. n. 197/2001, i procedimenti relativi all'armonizzazione delle diverse proposte dei singoli concessionari negli elaborati del programma annuale, alla valutazione delle aree di ricerca e al rilascio delle autorizzazioni per impianti fissi e mobili disciplinate dall'art. 8 c.c. 2 e 6 e dall'art. 12 della LR 30/2000 mod., sono assoggettati ad oneri istruttori da definirsi con separato provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle specifiche direttive e/o indicazioni regionali, e in conformità con la disciplina dei diritti di segreteria per i procedimenti di Sportello Unico ed i procedimenti urbanistico edilizi, in ogni caso identificando la quota destinata al Comune, e, quando dovute, le quote destinate all'ARPA e all'AUSL, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Il medesimo atto deliberativo individua le fattispecie di **COMUNICAZIONE** ex art. 30 del presente Regolamento assoggettate a diritti di segreteria, e i relativi importi.
3. Il pagamento degli oneri istruttori, per le quote non ancora versate e/o per le quote a favore dei Soggetti non ancora destinatari dei interessati agli oneri stessi, è dovuto per le istanze pendenti – con ciò intendendosi quelle per le quali non sia stato rilasciato il provvedimento abilitativo – al momento dell'esecutività dell'atto deliberativo col quale saranno quantificati gli oneri medesimi, e disciplinate le relative modalità di pagamento.
4. L'ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Piani di Risanamento

1. Fermo restando l'obbligo di intervento sulle installazioni non conformi passibili di risanamento mediante riconfigurazione, da perfezionarsi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30/2000 mod., nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, per gli impianti da risanare mediante delocalizzazione ciascun concessionario deve presentare il Piano di Risanamento relativo agli impianti di propria competenza contestualmente con la presentazione del primo Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. i), che intervenga successivamente all'entrata in vigore della L.R. 30/2000 mod.
2. La proposta di Piano di Risanamento mediante delocalizzazione deve prevedere le nuove ubicazioni puntuali per i siti che debbano essere trasferiti e, per ciascun nuovo sito, la documentazione di cui all'art. 9, oltre all'indicazione dei termini temporali entro i quali il concessionario intenderebbe effettuare la rilocalizzazione dell'impianto nella nuova sede, e la disattivazione e lo smantellamento di quelli esistenti da risanare.
3. I Piani di risanamento vengono autorizzati con le medesime procedure e modalità del Programma annuale, e la relativa **AUTORIZZAZIONE** fissa i definitivi termini temporali per la dismissione e lo smantellamento degli impianti da delocalizzare, nonché quelli per la realizzazione degli impianti sostitutivi.
4. In mancanza di presentazione del Piano di Risanamento, a cura di ciascun Concessionario deve essere resa al Comune dichiarazione della conformità alle disposizioni normative vigenti all'atto della presentazione del Programma Annuale di cui al precedente comma; tale dichiarazione fornisce anche l'elenco e la localizzazione degli impianti eventualmente risanati mediante riconfigurazione, ove non si sia già provveduto attraverso la **COMUNICAZIONE** di cui all'art. 30.
5. In assenza della presentazione del Piano di Risanamento o della dichiarazione di conformità, di cui ai precedenti commi, ovvero di pregresse comunicazioni conformi a quanto previsto all'art. 30, non può essere dato corso al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti previsti dal Programma annuale di competenza del Concessionario inadempiente.

Art. 34 - Effetti del mancato adempimento alle disposizioni concernenti la formazione del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

1. In fase di primo impianto del Catasto di cui all'art. 15, la mancata o solo parziale comunicazione dei dati e delle informazioni cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo inibisce il rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE** per la realizzazione degli interventi previsti in sede di Programma annuale in danno del Concessionario inadempiente, nonché dell'**AUTORIZZAZIONE** di qualsiasi altro intervento autorizzabile o ammissibile anche al di fuori della programmazione, fatti salvi gli interventi di risanamento e bonifica.

Art. 35 - Pendenze della Pianificazione 2003: ulteriori interventi singoli ammissibili ad autorizzazione

1. In deroga a quanto previsto all'art. 26 c. 1, punto terzo, possono essere presentati singoli progetti relativi ad impianti già proposti nell'ambito della pianificazione relativa all'anno 2003, e non inseriti nel Programma annuale del 2004, che fossero incorsi in diniego

dell'**AUTORIZZAZIONE** perché localizzati al di fuori dell'area di ricerca come delimitata in pianificazione.

2. Possono accedere a tale beneficio solo le istanze di concessionari che abbiano proceduto a reiterare la sottoscrizione al protocollo di intesa locale col Comune di Modena così come modificato in seguito all'entrata in vigore della LR 30/2000 mod., e che abbiano assolto alle obbligazioni assunte con la precedente sottoscrizione del protocollo.
3. La presentazione dei progetti di cui al presente articolo può intervenire fino alla scadenza del termine per la presentazione del Programma 2005, ovvero delle proposte dei singoli gestori per la formazione del Programma per il 2005.

Art. 36 – Presentazione del Programma per l'anno 2005

1. Il termine ultimo per la presentazione del Programma di cui all'art. 3 c. 1 lett. g1) relativo all'anno 2005, ovvero per la presentazione delle proposte, relative al medesimo anno 2005, per la formazione del Programma secondo le modalità indicate all'art. 3, c.1 lett. g2), è differito al quarantacinquesimo giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del Programma 2004.
2. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del Programma 2004 e la presentazione di quello per il 2005 è possibile, a cura dei concessionari interessati, dare corso alla presentazione dei progetti relativi alle eventuali pendenze della pianificazione 2003, alla presentazione delle istanze di riconfigurazione di impianti esistenti assoggettate ad **AUTORIZZAZIONE**, nonché all'esecuzione delle riconfigurazioni ammesse alla procedura della **COMUNICAZIONE** ai sensi dell'art. 30. Possono altresì essere presentati progetti di cui all'art. 26, c. 1 terzo punto, riferibili all'anno 2004.
3. In relazione alla sostanziale contemporaneità col procedimento relativo al Programma 2005, il deposito e la pubblicizzazione degli eventuali progetti, riferiti al 2004, riguardanti nuovi impianti che venissero presentati ai sensi dell'art. 26 c. 1 punto terzo, interverranno contestualmente col deposito del Programma 2005.

Art. 37 - Progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

1. I progetti relativi a singoli impianti e installazioni per i quali non sia stato formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono approvati con le modalità ivi stabilite, salvo che ciò non comporti aggravio dei tempi di rilascio dell'**AUTORIZZAZIONE**.

Art. 38 - Modulistica e cartografie di riferimento

1. La modulistica e le cartografie di riferimento relative a:
 - Schede per il censimento degli impianti;
 - Individuazione delle zone della prima espansione residenziale
 - Individuazione dei cannocchiali visivi e degli ambiti di particolare tutela paesaggistica, in quanto elaborati a mero contenuto tecnico, vengono approvati, modificati, integrati e/o sostituiti con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in quanto competente per le funzioni di Programmazione - Pianificazione e Gestione del territorio e Ambiente.
2. Le modifiche agli atti di cui al c. 1 sono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Comune.

3. Il presente regolamento sarà inoltre integrato con cartografie tematiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio urbanizzato attraverso individuazione di aree omogenee da definire in base al diverso grado di attitudine - dall'assoluta inidoneità alla più o meno condizionata vocazione - all'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, avendo a riferimento i seguenti fattori:
 - presenza di specifici vincoli di tipo urbanistico territoriale, ivi compresa l'appartenenza ad ambiti in prossimità di più ricettori sensibili, così come definiti ai sensi del precedente art. 3, c. 1 lett. i);
 - densità abitativa residenziale particolarmente elevata rispetto ai valori medi rilevati in zona urbana;
 - particolare concentrazione di ricettori sensibili, rispetto alla media riscontrabile in zona urbana;
 - densità di sorgenti d'emissione di onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze e microonde particolarmente elevata rispetto alla media della situazione del territorio urbanizzato;
 - entità dei valori fondo particolarmente elevati rispetto ai valori medi rilevati nel territorio urbanizzato;
4. Tali cartografie tematiche, da approvarsi quali parte integrante del presente Regolamento, saranno assunte a riferimento sia dai concessionari dei servizi di telefonia mobile per la formulazione delle proprie proposte concernenti siti puntuali ed aree di ricerca da inserire nei programmi annuali successivi alla loro approvazione, sia dal Comune per gli adempimenti istruttori relativi ai programmi annuali e a siti puntuali, tanto se attuativi di aree di ricerca, quanto se proposti fuori programma, ai sensi del precedente art. 26.
5. L'elaborazione delle cartografie tematiche di cui al comma 3 interverrà per successivi approfondimenti, e perciò in termini processuali, con riferimento al consolidarsi delle indagini di settore e delle attività di monitoraggio, e dovrà portare all'identificazione, almeno, di:
 - *aree di incompatibilità di insediamento di nuovi impianti fissi*, per contrasto col criterio di minimizzazione dell'esposizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) ;
 - *aree di attenzione*, nelle quali l'insediamento di nuovi impianti può essere soggetto a limitazioni, o subordinato a specifiche verifiche e/o condizioni;
 - *aree particolarmente compatibili con l'insediamento di nuovi impianti fissi*, in quanto precipuamente caratterizzate da condizioni favorevoli nei confronti della realizzazione di nuove installazioni per la telefonia mobile.
6. Una prima definizione di tali Cartografie tematiche dovrà intervenire in tempo utile per l'istruttoria del Programma 2005.
7. Nell'ambito dell'individuazione delle zone territoriali omogenee di cui al c. 3 il Comune potrà procedere altresì all'identificazione di specifiche aree di proprietà comunale o di altre pubbliche amministrazioni per la localizzazione di impianti fissi, anche al fine di consentire, comunque nel rispetto dei limiti, criteri e vincoli di cui al presente Regolamento, l'allocazione delle installazioni strettamente necessarie alla copertura del segnale di ciascun gestore, quando il servizio per ragioni tecniche possa essere garantito solo investendo aree a minor grado di idoneità. Nelle zone meno idonee e/o di divieto possono essere altresì valutate proposte circa la copertura della

domanda attraverso impianti microcellulari o altre microstazioni a basso impatto elettromagnetico e/o visivo.

Art. 39 - Norme di rinvio ad altri provvedimenti

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Presente Regolamento si rimanda alle conformi disposizioni della L. 23/2/2001 n. 36, della LR 31/10/2000 n. 30 mod. dalla LR 25/11/2002 n. 30 e della "*Direttiva per l'applicazione della LR 31/10/2000 n. 30*" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20/2/2001 n. 197, nonché del DPR 7/12/2000 n. 440 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 20/10/98 n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi".